



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 273 / 2021

DEL 21/09/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO A SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI FINALIZZATO A SOSTENERE SPESE SCOLASTICHE DI FAMIGLIE DISAGIATE CON FIGLI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

PREMESSO CHE:

- ogni anno scolastico la Regione Lombardia mette a disposizione fondi sotto la denominazione di "Dote Scuola" che sono assegnati alle famiglie disagiate con figli frequentanti la scuola dell'obbligo per l'utilizzo dell'acquisto dei libri di testo e di spese relative ai trasporti pubblici;
- che per questo anno scolastico 2021-2022 tale contributo è stato diminuito dalla Regione Lombardia, riducendo la platea di famiglie beneficiarie;

CONSIDERATO che la Società San Vincenzo De' Paoli di Induno Olona si prodiga, in vista della ripresa dell'anno scolastico, nel concedere aiuti economici a tali famiglie, non assegnatarie della "Dote Scuola 2021-2022", attraverso fondi propri al fine di permettere la frequentazione della scuola dell'obbligo ai figli di tali famiglie;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di

promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 71 del 14/09/2021 ha disposto di concedere, come contributo *una tantum*, alla Società San Vincenzo De' Paoli una somma pari a euro 1.200,00 quale compartecipazione alle spese sostenute per le famiglie disagiate con figli frequentanti la scuola dell'obbligo non assegnatarie della "Dote Scuola";

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di assegnare alla Società San Vincenzo De' Paoli di Induno Olona un contributo economico *una tantum* pari a € 1.200,00 per quanto in premessa descritto;

- di impegnare a favore della Società San Vincenzo De' Paoli di Induno Olona , con sede in Induno Olona, la somma di € 1.200,00, mediante imputazione all'int. peg 10304071000;

- di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

- di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di liquidare contestualmente il contributo pari a € 1.200,00 alla Società San Vincenzo De' Paoli di Induno Olona per i motivi esposti in premessa.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 21/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

